

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 99 DEL 16/03/2012.

OGGETTO: TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI. DETERMINAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2012.

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 27 comma 8 della L. n. 448/2001, entro il termine di approvazione del Bilancio di Previsione devono essere deliberate le tariffe e le aliquote di imposta dei tributi locali;
- con D.L. n. 216/2011 (Milleproroghe), il termine di approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2012 è stato prorogato al 30/06/2012;

Considerato che:

- le tariffe della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani sono state determinate per l'anno 1994, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 191 del 27/07/1994, e automaticamente prorogate fino all'anno 2005;
- nell'anno 2006, con atto di G.C. n. 204 del 21/04/2006, le tariffe sono state aumentate del 17% sulla base dell'incremento che l'indice Istat dei prezzi al consumo ha subito nel periodo Gennaio 1994 – Gennaio 2006;
- nell'anno 2007 e 2008 le tariffe sono rimaste invariate, e sono state determinate rispettivamente con deliberazioni della G.C. n. 679 del 4/12/2006 e n. 22 del 20/03/2008;
- nell'anno 2009, con deliberazione della Giunta Comunale n. 198 del 4/05/2009, sono state aumentate del 15%;
- nell'anno 2010 e 2011, le tariffe sono rimaste invariate e sono state determinate rispettivamente con deliberazioni della Giunta Comunale n. 79 del 26/02/2010 e n. 155 del 08/04/2011;

Atteso:

- che il D.L. 2 marzo 2012 n. 16, ha abrogato tutte le disposizioni che prevedevano la sospensione del potere di aumentare le aliquote e le tariffe dei tributi locali;
- il gettito della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani è destinato alla copertura del costo del servizio di smaltimento, tenuto conto che la tassa in oggetto deve garantire la copertura finanziaria fino ad un massimo del 100% delle spese relative al detto servizio;

Preso atto che il D.L. n. 201 del 6/12/2011, convertito in legge n. 214 del 23/12/2011, ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2013 il nuovo Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi, ma che per l'anno 2012 trova ancora piena legittimità l'applicazione della Tarsu;

Che la legittimità della Tarsu per l'anno 2012 è sancita dall'attuale vigenza del D.Lgs. n. 507/93, la cui soppressione è venuta meno a seguito dell'abrogazione del D.Lgs. n. 22/97, intervenuta prima della decorrenza del periodo transitorio, e per il combinato disposto degli artt. 238 co.11 e 264 co. 1 lett. i) del D.Lgs. n. 152/2006;

Che la legittimità dell'applicazione della Tarsu è confermata anche dal Parere n. 21 del 28/01/2001 espresso dalla Corte dei Conti, sez. Lombardia, che così recita “...*alla luce di una lettura sistematica delle norme che regolano la materia in esame, in particolare i commi 1 e 11 dell'art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006, emergerebbe che i regolamenti Tarsu e TIA (ex decreto Ronchi c.d. Tia 1), già vigenti, continuano ad esplicare i loro effetti, fino a quando i comuni non dispongano facoltativamente di effettuare il passaggio alla TIA ex D.Lgs. n. 152/2006 (c.d. Tia 2), oppure fino a quando non venga emanato il regolamento di cui al comma 6 dell'art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006 che obbligherebbe i comuni ad applicare la cosiddetta TIA 2*”;

Che occorre rilevare anche quanto contenuto nel parere emesso dall'Anci in data 10/02/2010 in tema di legittimità delle proroghe della Tarsu, dal quale si evince che, nel vigente quadro normativo, per il legislatore, in assenza di emissione del regolamento di attuazione della nuova tariffa, continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti che ha approvato ciascun Comune, in quanto la proroga dei regimi preesistenti è da considerarsi permanente.

Preso atto che, a seguito di procedura di gara, con determinazione dirigenziale n. 6264 del 28/12/2011 del Settore Lavori Pubblici, è stata aggiudicata alla A.T.I. - Gesenu S.p.A. e CNS Consorzio Nazionale Servizi soc. Coop., l'appalto per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e dei servizi di igiene urbana, per la durata di anni sei;

Ritenuto necessario confermare anche per l'anno 2012 le stesse tariffe della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani in vigore per l'anno 2011;

Vista il parere di regolarità contabile del dirigente del Settore Ragioneria ed Entrate tributarie;

Visto il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visti pareri della Corte dei Conti n. 65/2010 sez. Piemonte, il parere n. 803/2010 e parere n. 21/2011 sez. Lombardia;

Visto il D.Lgs. n. 22/97;

Visto il D.Lgs. n. 152/2006;

Vista la deliberazione di G.M. n. 109/1994;

Viste le deliberazioni di G.M. n. 1073 del 14/12/2000, n. 9 del 10/01/2001, n. 516 del 12/07/2001, n. 48 del 1/02/2002, n. 285 del 7/05/2002 e n. 205 del 21/04/2006;

La Giunta Comunale

DELIBERA

- Di prendere atto del particolare contesto normativo in tema di proroga sulla legittimità della Tarsu per l'annualità 2012 e di quanto contenuto nel parere emesso dall'ANCI in data 10/02/2010 in tema di legittimità della suddetta proroga;
- Di confermare per l'anno 2012 le tariffe della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani in vigore per l'anno 2011, così come riportate nella Tabella A allegata al presente atto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante l'urgenza a provvedere.